

34471-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 32
d.lgs. 152/03 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta da:

ROSSELLA CATENA
ALFREDO GUARDIANO
MARIA TERESA BELMONTE
MICHELE ROMANO
ANNA MAURO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 1609/2021
UP - 28/05/2021
R.G.N. 14980/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 17.4.2019, aveva condannato [(omissis)] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di lesioni personali volontarie in danno dei genitori (omissis) (capo A); di violazione di domicilio (capo B); di danneggiamento di un telefono mobile e di un mobiletto in legno (capo C) e di atti persecutori in danno della madre (capo D), assolveva l'imputato dal reato di cui al capo B), perché il fatto non costituisce reato e dal reato di cui al capo C), limitatamente al danneggiamento del mobiletto, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando: 1) violazione di legge, in relazione agli artt. 582 e 52, c.p., in quanto la corte territoriale ha ommesso di considerare che il (omissis) non aveva alcuna intenzione di percuotere e di cagionare lesioni ai propri genitori, ma solo di difendersi da questi ultimi, essendo stato colpito da oggetti contundenti utilizzati contro di lui dai familiari; 2) violazione di legge, con riferimento all'art. 635, co. 1, c.p., in quanto, da un lato la persona offesa, nel corso della sua deposizione resa all'udienza del 17.4.2019, ha affermato di usare regolarmente il telefono mobile in suo possesso, dall'altro, il delitto in questione non è configurabile, poiché, in seguito alla depenalizzazione del danneggiamento semplice, avvenuta con il d.lgs. 7/2016, risulta penalmente sanzionabile solo la condotta di danneggiamento con violenza alla persona o minaccia, che richiede una contestualità tra la violenza o la minaccia e il danneggiamento, non riscontrabile nel caso in esame, avendo l'imputato riferito che, prima della caduta in terra del telefono mobile, egli si era limitato a toglierlo dalle mani della madre, senza alcuna minaccia o violenza, al solo fine di evitare che quest'ultima

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

lo scagliasse contro di lui; 3) violazione di legge, in relazione all'art. 612 bis, c.p., di cui difettano gli elementi costitutivi, sia dal punto di vista oggettivo, che soggettivo

3. Con requisitoria scritta del 9.5.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

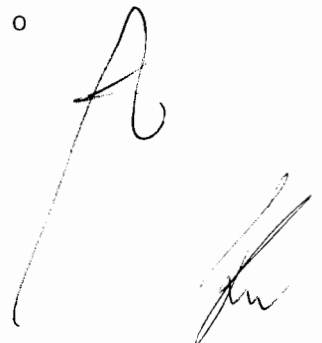
In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera, del tutto generica e parziale lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.

273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvencono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o

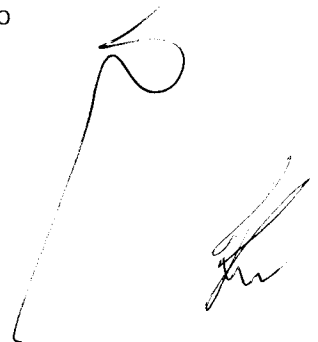
A large, stylized handwritten signature, possibly reading 'A', followed by a smaller, less distinct signature.

malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

Analoghe considerazioni valgono per la doglianza con cui si denuncia l'inadeguata valutazione da parte della corte territoriale di quanto riferito dallo stesso imputato e dai suoi genitori, posto che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

La corte territoriale, del resto, con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria, si è puntualmente soffermata sulle condotte poste in essere dal reo, evidenziando, quanto ai reati di lesioni personali volontarie e di danneggiamento, come l'assunto accusatorio trovi conferma, non solo nelle dichiarazioni delle persone offese, ma anche in quelle dei testi (omissis) e nei referti medici acquisiti agli atti (risultanze processuali, che non hanno formato oggetto di specifica contestazione), precisando, con particolare riferimento al delitto di danneggiamento, come nella querela, del pari acquisita agli atti con il consenso delle parti, la (omissis) _avesse denunciato che l'imputato le aveva strappato di mano il telefono, scagliandolo a terra e rompendolo, proprio mentre quest'ultima se ne stava servendo per chiamare i Carabinieri, dopo l'ennesima aggressione da parte del figlio, ragione per la quale era stata costretta "a chiamare gli operanti usando il telefono del vicino di casa".

Sicché appare dotata di intrinseca coerenza l'affermazione della corte territoriale, secondo cui la circostanza che la madre dell'imputato, all'udienza del 14.7.2019, abbia riferito che il telefono era funzionante, non smentisce l'accusa, essendo del tutto plausibile che, dopo il danneggiamento del telefono, la (omissis) _abbia provveduto a farlo riparare.



Manifestamente infondati, infine, oltre che, come già detto, generici e di natura meramente fattuale, appaiono i rilievi relativi alla contestata configurabilità del delitto ex art. 612 bis, c.p.

Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il reato di atti persecutori, configurando un'ipotesi di reato abituale, si caratterizza per il compimento di più atti realizzati in momenti successivi, rappresentando ciascuna delle singole azioni un elemento della serie, al realizzarsi della quale sorge la condotta tipica rilevante anche ai fini della procedibilità (cfr. Cass., Sez. 5, 12509 del 17/11/2015, Rv. 266839).

Ad integrare il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, c.p., secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, sono sufficienti anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, in quanto anche due sole condotte di tale natura sono idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622).

La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha, inoltre, chiarito che l'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726; Cass., Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230).

Nel delitto di atti persecutori, dunque, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti

dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (cfr. Cass., Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411; Cass., Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012, Rv. 255436).

Orbene, nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, appare configurabile sia la reiterazione di più atti di molestie e minacce in danno della (omissis) sia la sussistenza in capo al (omissis) del dolo generico.

Ed invero, non possono che qualificarsi in termini di molestie e minacce le plurime condotte poste in essere dal (omissis) il (omissis) (quando egli aveva danneggiato in più punti l'autoveicolo di proprietà della madre, per poi minacciare quest'ultima facendo più volte il gesto di tagliarle la gola) e il 30.9.2017, allorché l'imputato, recatosi presso l'abitazione familiare, non solo aveva colpito ripetutamente con un bastone un muletto, rendendolo inservibile, ma aveva anche aggredito fisicamente la madre, stringendola al collo, ingiuriandola e minacciandola, per poi, come si è già detto, gettare per terra, rompendolo, dopo averlo strappato dalle mani della (omissis) il telefono mobile che quest'ultima avrebbe voluto utilizzare per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine).

Al riguardo non possono che condividersi le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in alcuni recenti arresti, in cui si è sottolineato come sia configurabile il delitto di atti persecutori anche quando la modalità esclusiva di realizzazione della condotta sia consistita in un'attività di danneggiamento, a seguito della quale la persona offesa riporti uno stato d'ansia o muti le proprie abitudini di vita, in quanto condotta idonea a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla possibilità di analoghi atti dannosi, desumibile dalle precedenti condotte (cfr. Cass., Sez. 5, n. 10994 del 12.12.2019, Rv. 278857).



Il delitto di atti persecutori, inoltre, può concorrere con quello di danneggiamento anche quando la condotta dannosa costituisce la modalità esclusiva di consumazione degli atti persecutori, trattandosi di reati che tutelano differenti beni giuridici (cfr. Cass., Sez. 5, n. 52616 del 23.9.2016, Rv. 268821).

D'altro canto l'evidente volontà del ricorrente di porre in essere le descritte condotte persecutorie in danno della persona offesa, appare sorretta dalla consapevolezza della idoneità delle medesime condotte alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma di cui all'art. 612 bis, c.p., in considerazione della circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, che più volte la (omissis) aveva manifestato al figlio la propria esasperazione e il proprio malessere e, nonostante ciò, il (omissis) aveva continuato a insultarla e ad aggredirla, nella piena consapevolezza, dunque, dello stato che tali condotte creavano nella donna.

In relazione, poi, al profilo riguardante l'evento del reato di cui si discute si osserva che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che trova fondamento in una semplice lettura ricognitiva della norma, tra gli eventi, alternativamente previsti dall'art. 612 bis, co. 1, c.p., il cui verificarsi è indispensabile per l'integrazione della fattispecie delittuosa di "atti persecutori", si colloca sia "un perdurante e grave stato di ansia" (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. V, 19.5.2011, n. 29872, rv. 250399; Cass., sez. V, 11.4.2017, n. 26891, rv. 270867; Cass., sez. V, 24.10.2016, n. 1826, rv. 268992), sia l'alterazione delle proprie abitudini di vita, integrata da ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui, finalizzato ad evitare l'ingerenza nella propria vita privata del molestatore (cfr. Cass., sez. V, 27.11.2012, n. 20993, rv. 255436).

Sul punto la corte territoriale ha reso una puntuale motivazione, evidenziando, con un argomentare logicamente ineccepibile, dunque non censurabile in questa sede, come, in conseguenza della condotta del figlio, la (omissis) fosse rimasta vittima di un perdurante stato di paura

(confermato dalle dichiarazioni del marito), che l'aveva costretta a chiudersi a chiave nella propria abitazione proprio per evitare di essere esposta alle intemperanze del ricorrente, circostanza che oggettivamente integra una significativa alterazione delle proprie abitudini di vita.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

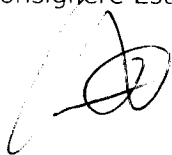
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 28.5.2021.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente

